

Il disegno di legge di riforma delle pensioni del Pds viene avanzato in un contesto sociale caratterizzato da una situazione economico-finanziaria che desta forti preoccupazioni e che impone una ristrutturazione profonda sia della spesa pubblica sia del sistema produttivo nazionale. È una proposta di riforma di forte contenuto innovativo e riformatore che trova fondamento nei valori etico-politici affermati dalla Costituzione e - alla luce di questi - realizza un mix equilibrato tra le necessità di dare una risposta alle modificazioni intervenute nel mondo del lavoro e alla richiesta di tutela di nuovi disegni e il dovere di assicurare la stabilità del sistema previdenziale pubblico attraverso misure di riequilibrio finanziario.

In questo primo articolo esaminiamo la parte della proposta di legge che riguarda gli interventi previdenziali connessi al rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato.

Uno dei cardini della proposta è al tempo stesso una delle novità più importanti e costituisce l'introduzione del principio della flessibilità al posto di un complesso di norme molto rigide con le quali si è finora regolato, per legge, ogni passo della vita previdenziale (ma anche lavorativa) dei cittadini italiani.

A cominciare dall'età pensionabile. L'art. 3, infatti, lascia in piedi l'attuale normativa (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne) ma consente a tutti di continuare a lavorare fino a 65 anni, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile.

Ma quali sono gli effetti di questa norma? Dalla parte dei lavoratori sta la possibilità di scegliere in quale momento lasciare il lavoro incrementando la propria pensione fino ad un tetto massimo del 90 per cento, con un incentivo pari al 2 per cento per anno.

Dalla parte del sistema previdenziale sta invece la possibilità di introdurre una maggiore quantità di contributi e nel contempo di risparmiare quote di pensione per un numero di anni pari, in ipotesi, a 5 anni per gli uomini e a 10 anni per le donne. Questo risparmio deriva dal fatto che chi deciderà di prolungare la vita lavorativa, insieme alla retri-

## LEGGI E CONTRATTI

### filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA  
 Mino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore, Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergianni Aleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Nyranne Mushi, avvocato Cdl di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

## Confusa proposta del governo, innovazioni del Pds

# Per una rigorosa riforma del sistema previdenziale

Con un massiccio «battage» dei mezzi di informazione è stata pubblicizzata la richiesta del governo di una delega legislativa al Parlamento in materia pensionistica. Si tratta di un pacchetto di principi confusi e ambigui di vecchio stampo che è difficile definire «riforma del sistema previdenziale» e sul quale molte

serie riserve sono già state espresse dai sindacati confederali.

Come contributo al dibattito politico in corso presentiamo il disegno di legge del Pds caratterizzato, al contrario della proposta Amato-Cristofori, da un forte contenuto innovativo e riformatore, organicamente strutturato.

SILVANO TOPI

buzione, percepirà una quota pari al 50 per cento della pensione maturata a 55 o 60 anni.

Al momento del collocamento definitivo a riposo avrà diritto all'intera pensione incrementata nella misura del 2 per cento per ogni anno in più lavorato oltre l'età fissata. Fin qui la proposta. Ma entro la irrinunciabilità alla flessibilità dell'uscita dai processi produttivi si ritiene che esistano margini di verifica per quanto riguarda il raggiungimento di un mix anche diverso tra convenienza per i lavoratori e risparmio per il sistema previdenziale. La proposta Pds affronta poi in modo del tutto nuovo il problema della tutela previdenziale di altri momenti di flessibilità nel corso della vita lavorativa come i congedi parentali e i congedi per motivi personali.

**Congedi parentali:** i lavoratori e le lavoratrici potranno assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 24 mesi per l'assistenza e la cura di minori di età inferiore a dieci anni, di anziani di età superiore a 65 anni e di disabili in misura non inferiore al cento per cento. Questi congedi, dal

punto di vista previdenziale, saranno ritenuti coperti da contribuzione figurativa.

**Congedi personali:** sarà possibile assentarsi continuamente dal lavoro per motivi personali per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. La durata delle assenze a questo titolo non potrà superare i due anni in tutta la vita lavorativa. A differenza di quanto previsto per i congedi parentali queste assenze - per essere utili ai fini previdenziali - dovranno essere riscattate con onere a totale carico del lavoratore che, se lo ritiene, può far ricorso ad una quota del trattamento di fine rapporto (Tfr), già maturato, fino ad un massimo del 30 per cento. È prevista anche la possibilità di rinunciare al riscatto del periodo che, in questo caso, resterà neutro sia ai fini del calcolo della pensione sia ai fini dei requisiti contributivi.

Un secondo cardine del disegno di legge Pds, oltre la flessibilità, è quello dell'unificazione normativa con la quale si intendono superare le frammentazioni, i particolarismi di categoria, taluni stridenti privilegi, provocati nel

tempo da una legislazione incoerente e caotica, per avviare un processo di unificazione del mondo del lavoro pubblico e privato che, nel rispetto della varietà e delle differenze di professionalità e capacità produttive e remunerative, sia regolato da alcuni principi di fondo comuni a tutti i lavoratori e a tutti i lavori.

In questa direzione l'art. 2 prevede che a decorrere dall'entrata in vigore della legge la normativa vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps sia estesa a tutti i regimi pensionistici per quanto riguarda i nuovi assunti. La norma citata, peraltro, non interessa coloro che hanno già un rapporto di lavoro in atto. Per costoro vengono mantenute le disposizioni previste dai singoli ordinamenti, modificate soltanto nelle parti espressamente regolate dalla proposta di legge.

Vediamo quindi quali sono le modifiche proposte, cioè in concreto che cosa cambierebbe nei confronti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati se il disegno di legge presentato dal Pds fosse appro-

vato dal Parlamento.

La prima disposizione modificativa della normativa attuale riguarda la parificazione dell'aliquota a carico di tutti i lavoratori dipendenti a quella prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Un secondo intervento assai importante è quello con il quale l'art. 4 modifica la base di calcolo della pensione che prenderà come periodo di riferimento gli ultimi dieci anni (o 520 settimane). Questa norma non deve allarmare i pubblici dipendenti prossimi alla pensione né deve suscitare timori presso i lavoratori privati vicini al pensionamento. Per entrambe queste categorie di lavoratori è prevista una identica gradualità che si potrà fino al 2002 per i lavoratori privati e al 2007 per i dipendenti pubblici, cioè per un periodo di dieci anni, partendo dalla diversa situazione attuale. Solo dopo tali date il calcolo verrà effettuato per intero sui dieci anni di contribuzione.

La proposta aggiunge alla gradualità una ulteriore norma di salvaguardia: per evitare un abbattimento delle retribuzioni, causato dal più lungo periodo di riferimento, è previsto un criterio di rivalutazione pari al 50 per cento della variazione reale del prodotto interno lordo (Pil) per lavoratore occupato. La proposta Pds - nella direzione di rispettare e fare salvi i percorsi lavorativi e previdenziali già compiuti e tutelare le aspettative giuridicamente consolidate - fa salvi anche i diritti di coloro che hanno maturato le anzianità contributive previste per le cessazioni facoltative anticipate dal servizio come quelle dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali, che quindi possono continuare a fruirne. Consente inoltre a coloro che non abbiano ancora maturato tali anzianità di raggiungere utilizzando particolari coefficienti di adeguamento.

Diverso è il discorso per i nuovi assunti per i quali la retribuzione pensionabile sarà determinata dalla somma delle retribuzioni percepite nell'arco di tutta la vita lavorativa. La proposta Pds non si ferma qui. Le altre modificazioni relative al trattamento previdenziale così come quelle che più direttamente riguardano il finanziamento del sistema pensionistico saranno descritte in un secondo articolo.

## Non cumulabile provento da lavoro dipendente con pensione di anzianità

La legge non consente di liquidare la pensione di anzianità se il soggetto continua a lavorare alle dipendenze di terzi. Ma questa limitazione non dovrebbe più valere quando il soggetto raggiunge l'età pensionabile e la pensione viene tramutata in vecchiaia.

Antonio Voltarel  
 Genova

È proprio così. Al compimento dei 60 anni (gli uomini) e 55 (le donne) la pensione cambia titolo e quindi non esiste più la totale incumulabilità tra pensione e retribuzione. Scatta quindi la incumulabilità parziale in virtù della quale il soggetto ha diritto a riscuotere la quota di pensione pari al trattamento minimo Inps (attualmente lire 577.750 e da novembre lire 588.150).

## Chi riceve assegno di invalidità non può sottrarsi a visita medica

Un titolare di assegno di invalidità Inps può essere chiamato dagli uffici a visita sanitaria benché non siano trascorsi i tre anni di pagamento? È legittima la richiesta dell'Inps? Il soggetto si può opporre e non presentarsi alla chiamata?

Mario Paradisi  
 Bari

La stessa legge che concede l'assegno di invalidità per soli tre anni (articolo 1 della legge 222/84), con obbligo di nuovo accertamento da parte dell'Inps nel caso in cui

## PREVIDENZA

### Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
 Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

il soggetto ne chiedi espressamente la proroga triennale, prevede, con l'articolo 9, la facoltà (o anche l'obbligo) di verificare il permanere delle condizioni che hanno dato titolo all'assegno. Anche il titolare dell'assegno di invalidità ha la facoltà di chiedere la revisione qualora ritenga che la situazione si sia aggravata.

L'articolo 9 citato, con il comma 4, stabilisce «ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Inps, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi».

## Chi non ritira le analisi le paga per intero (90 giorni di tempo)

Vorrei che confermastes quanto viene detto e cioè che se un pensionato dimentica di ritirare le analisi è tenuto a pagarle per intero, anche se per via dell'esenzione non deve pagare il «ticket». Lo abbiamo sentito dire in giro e vorremmo conferma di ciò.

Raffaele Verni  
 Ferrara

Già, come conferma la circolare del ministero del Tesoro, sulla base di quanto stabilito dalla legge 412/91 (di accompagnamento alla Finanziaria '92), ricorda l'obbligo delle Usl di provvedere al recupero delle somme dovute

dai cittadini «che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio». Se quindi l'interessato non ritira le analisi entro 90 giorni è tenuto a pagarle (in molti centri di analisi sono esposti cartelli in tal senso anche se non viene citata la legge).

## Purché la pensione «privilegiata» appartenga a quelle «tabellari»

Chiamato in servizio militare di leva nel 1954, un mio amico ha seguito il corso di allievo ufficiale di complemento con il grado di sottotenente e poi di tenente. Al termine, il servizio è stato prolungato in modo volontario di altri 16 mesi. Durante il servizio militare il soggetto ha contratto malattia riconosciuta «causa di servizio» e gli è stata data la pensione privilegiata, tuttora in atto. Il soggetto ha oggi 31 anni di anzianità assicurativa presso il Fondo telefonici e avrebbe intenzione di lasciare l'attività prima dei 60 anni.

Data la situazione militare sopra descritta vi sono impedimenti per l'accredito dei 34 mesi complessivi di contributi figurativi? Ove l'ostacolo dovesse dipendere dai 16 mesi volontari, potrebbe ottenere l'accredito dei soli 18 mesi obbligatori di leva? La pensione in atto ne subirebbe danno?

V.I.  
 Pescara

La risposta è positiva nel senso che il Fondo telefonici, a seguito dell'articolo 2 del De-

creto legge 103/91, convertito con modificazioni in legge 166/91, può accreditare i contributi figurativi per i mesi di servizio militare (senza alcuna distinzione tra servizio obbligatorio e volontario). Ma ciò a una condizione indispensabile e assoluta che la pensione privilegiata appartenga a quelle «tabellari», cioè liquidate ai militari di leva e che quindi la pensione prescindendo dalla durata e qualità di servizio prestato e sia stata riconosciuta a titolo ricercatorio nei confronti di chi, non essendo di carriera, non era «dipendente» dello Stato («in tale veste regolamentare assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti»)

## La Cassa avvocati non attua le tabelle per le riconquianzioni

Mio marito, avvocato, non può riconquianziare i periodi di lavoro svolti nello Stato all'inizio dell'attività lavorativa perché la Cassa avvocati non ha ancora attuato le tabelle per l'applicazione della legge 45/90. Sembra giusto? Quando queste benedette tabelle verranno emanate?

F.P.  
 Arezzo

Non è sicuramente giusto. Ogni cassa professionale deve emettere le tabelle contenenti i coefficienti per quantificare la riserva matematica che va pagata per ogni operazione di riconquianzione. Le tabelle debbono poi essere approvate dal ministero del Lavoro per poter essere esecutive. Mentre la riconquianzione «fuori» delle casse dei liberi professionisti è da tempo possibile (in questo caso infatti si applicano le tabelle già da tempo esistenti per Inps, Stato, Cpdel, ecc.) la riconquianzione «dentro» le casse dei liberi professionisti non è ancora possibile a causa di tale inadempimento.

# Editori Riuniti

## UN FILM IN OMAGGIO OGNI TRE LIBRI

### ARTE E CINEMA

Argan, **Occasioni di critica**  
 Willet, **L'avanguardia europea**  
 Prawer, **I figli del dottor Caligari**

Argan, **Storia dell'arte come storia della città**  
 Morosini, **L'arte degli anni difficili**  
 Pudovkin, **La settima arte**

### SCIENZE SOCIALI

Nietzsche, **La gaia scienza**  
 Pascal, **Le Provinciali**  
 Diderot, **Paradosso sull'attore**

Fichte, **La missione del dotto**  
 Bentham, **Il catechismo del popolo**  
 Diderot, **L'uomo e la morale**

### VIDEO IN OMAGGIO:

CASABLANCA

GILDA

SCIUSCIA'

L'ALLEGRO FANTASMA

OMBRE ROSSE

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

### LETTERATURA

Anonimo, **Vita di Lazarillo de Tormes**  
 Borges, **Conversazioni americane**  
 Salaris, **Storia del futurismo**

Scheerbarth, **Lesabendio**  
 Rodari, **Il cane di Magonza**  
 Le Guin, **Il linguaggio della notte**

Robert, **Solo come Kafka**  
 Pasolini, **Il sogno del centauro**  
 Gramsci, **Letteratura e vita nazionale**



## LIBRI & FILM

### PSICOLOGIA

Musatti, **I girasoli**  
 Musatti, **Questa notte ho fatto un sogno**  
 Cancrini T., **Psicoanalisi uomo società**

Cantarella, **L'ambiguo malanno**  
 Salomè, **La materia erotica**  
 Jaccard, **Freud**

### SCIENZA E TECNICA

Perrin, **Gli atomi**  
 Di Meo, **Il chimico e l'alchimista**  
 Colombo, **Uso e scelta delle fonti energetiche**

Heisenberg, **Oltre le frontiere della scienza**  
 Tattersfield, **Aspettando Halley**  
 Landau, Rumer, **Che cos'è la relatività?**

(film in abbinamento casuale)

### FRA DIAVOLO

IL DOTTOR JEKYLL E MISTER HIDE

LA LEGGENDA DI ROBIN HOOD

COME ERA VERDE

LA MIA VALLE

TRE LIBRI  
 L.29.900  
 UN FILM